



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- **Novità per la trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS**
- **La dichiarazione IMU con Entratel**
- **La rata di novembre degli acconti**
- **110% il punto della situazione – terza parte**
- **Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di ottobre – seconda parte**

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



12

Il Giudice ha sentenziato



14

In breve	16
Le novità sulla trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS	16
La dichiarazione IMU con Entratel	18
L'Approfondimento – 1	20
La rata di novembre degli acconti	20
L'Approfondimento – 2	34
110% il punto della situazione – terza parte	34
L'Approfondimento – 3	42
Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di ottobre – seconda parte	42
L'angolo Informatico	47
La gestione dello smart working del collaboratore	47

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Redditi da locazione
di immobili
all'estero

IL SOLE 24 ORE
9.11.2020

I redditi da locazioni abitative prodotti all'estero rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura fondiaria, se si detiene direttamente l'immobile; nel caso di detenzione tramite società estere, invece, la tassazione è quella delle rendite finanziarie, con imposta al 26%.

Tali redditi da immobili all'estero devono essere indicati nel rigo RL12 del modello Redditi e tassati in via ordinaria non essendo possibile l'applicazione della cedolare secca.

Decreto Ristori-bis

IL SOLE 24 ORE
10.11.2020

Il Decreto Ristori-bis allarga i confini delle sospensioni fiscali anche alle regioni arancioni per le attività chiuse. La sospensione dei contributi di novembre sarà ad ampio raggio e riguarderà tutte le attività che subiscono limitazioni e non solo chiusure. È previsto il blocco dei pagamenti Inps di novembre che riguarderà anche bar e ristoranti in area gialla che non potranno beneficiare del blocco di Iva e ritenute. Verrà applicato uno stop dell'acconto di fine novembre per i soggetti ISA e si applicherà a tutte le attività chiuse a prescindere dal calo del fatturato del primo semestre 2020

Le novità introdotte da questo nuovo Decreto sono:

- L'allargamento delle attività che potranno beneficiare del contributo su tutto il territorio nazionale (allegato 1 del decreto viene implementato di altri 20 codici Ateco e dei relativi coefficienti settoriali da utilizzare per il calcolo)
- È previsto a favore delle attività identificate con i codici Ateco 561030 (gelaterie e pasticcerie) 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi) la possibilità di beneficiare di una maggiorazione di 50 punti percentuali sul coefficiente

		settoriale nel caso in cui abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone arancioni o rosse - è stato individuato un ulteriore elenco di attività (allegato 2 del Decreto) che potranno accedere al fondo perduto esclusivamente a condizione che siano ubicate in una zona rossa - per le attività con sede operativa nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020, questi soggetti avranno diritto a percepire nell'anno 2021 un fondo perduto quantificato nel 30% del contributo calcolato secondo i criteri del Decreto Rilancio - è stata abrogata la norma che contemplava la possibilità di ampliare il novero delle attività ammesse al contributo attraverso appositi decreti emanati dal ministro dello Sviluppo economico insieme al ministro dell'Economia con l'esclusione degli operatori facenti parte della medesima filiera di quelli danneggiati ma non ancora inseriti tra quelli meritevoli di ristoro.
Versamenti sospesi per ristoratori, albergatori, agenzie di viaggio e tour operator	IL SOLE 24 ORE 10.11.2020	L'art. 7 del Decreto Ristori- bis ha previsto la sospensione dei termini di versamento in scadenza il mese di novembre anche per ristoratori, albergatori, agenzie di viaggio e i tour operator. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.3.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
Cancellazione 2° rata Imu zona rossa	ITALIA OGGI 10.11.2020	Viene esteso il beneficio della cancellazione della 2° rata Imu prevista dall'art. 9 D.L. 137/2020 agli immobili destinati ad altre attività indicate dell'allegato 2 al decreto stesso. Tra questi grandi magazzini, empori, commercio al

		dettaglio di merci varie, servizi degli istituti di bellezza, agenzia matrimoniali, tutti ubicati nelle regioni individuate con ordinanza del Ministero della Salute come zona rossa in base al D.P.C.M. 3.11.2020. Il presupposto essenziale è che vi sia coincidenza tra soggetto gestore e proprietario dell'immobile.
Fattura elettronica superbonus con sconto	IL SOLE 24 ORE 10.11.2020	AssoSoftware ha precisato che in tema di Superbonus lo sconto applicato direttamente in fattura deve essere esposto come sconto nel tracciato Xml della fattura elettronica. In particolare il contribuente dovrebbe inserire l'importo dello sconto applicato nel rigo 2.1.1.8.3 "Importo riferito al blocco 2.1.1.8 "Sconto maggiorazione" riportando inoltre nel rigo 2.2.1.16.2 "RiferimentoTesto" del blocco "AltriDatiGestionali" della riga della prestazione "Scontro praticato in base all'art. 121 D.L. 34/2020"
Lotteria degli scontrini	ITALIA OGGI 10.11.2020	L'Agenzia delle Dogane con una modifica sul proprio sito web ha cambiato le regole di partecipazione alla lotteria degli scontrini, specificando che dal 1.12.2020 è possibile ottenere il codice lotteria.
Processo tributario online	ITALIA OGGI 10.11.2020	Con il decreto 6.11.2020 sono state emanate le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitale da parte dei giudici tributari relativi nel processo telematico che dal 1.12.2020 sarà operativo per la C.T.P. di Roma e la C.T.R. del Lazio. Per le altre commissioni tributarie tali regole entreranno in vigore il 1.6.2021.
Sospensione versamenti per Covid-19	IL SOLE 24 ORE 11.11.2020	Il Decreto Ristori-bis ha prorogato al 30.4.2021 il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap solamente per i soggetti ISA senza tener conto della diminuzione di fatturato o dei corrispettivi per alcune categorie di imprese ubicate in "zona rossa" e per tutti i ristoratori anche in "zona gialla" che sono indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto.

Fondo perduto su zone a rischio	IL SOLE 24 ORE 11.11.2020	Il calcolo del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori-bis è necessario calcolarlo facendo riferimento all'ubicazione del domicilio fiscale o della sede operativa dell'attività.
Credito d'imposta per locazioni (anche per agenzie di viaggio nelle zone rosse)	IL SOLE 24 ORE 11.11.2020	Il Decreto Ristori-bis ha esteso il credito d'imposta sugli affitti anche alle agenzie di viaggio e tour operator codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle zone rosse.
Divieto di licenziamento	IL SOLE 24 ORE 11.11.2020	Il divieto di licenziamento dovrebbe durare fino al 31.3.2021 il Decreto Ristori ha prorogato il termine al 31.1.2021 ma l'ulteriore proroga dovrebbe essere contenuta nella legge di Bilancio 2021.
Giudizi penali, documenti via Pec o in telematica	IL SOLE 24 ORE 11.11.2020	È prevista secondo gli ultimi provvedimenti adottati dal Ministero della Giustizia la possibilità per gli avvocati difensori di depositare memorie, documenti, richieste e istanze telematicamente o via Pec; accesso da remoto ai registri di cancelleria per il personale amministrativo; individuazione degli strumenti per consentire lo svolgimento a distanza delle udienze civili e penali.
Aggiornamento modelli di comportamento antiriciclaggio	IL SOLE 24 ORE 11.11.2020	L'Unità di informazione finanziaria ha aggiornato il documento per i modelli di comportamento sospetti per operatività connesse agli illeciti tributari. I principali destinatari del documento sono i liberi professionisti.
Assemblea telematica condominiale	IL SOLE 24 ORE 11.11.2020	L'art. 66 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile è stato appena adattato alla "tele-assemblea" dalla legge 126/2020. È stato previsto che nel caso di assemblea condotta in videoconferenza, il verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente sia trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Domanda nuovo	ITALIA OGGI	L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 23.11.2020 aprirà il canale per l'inoltro

contributo a fondo perduto	12.11.2020	della nuova domanda del contributo a fondo perduto e per la modifica dell'Iban da parte dei soggetti che hanno già ricevuto il primo contributo e intendono aggiornare le informazioni per ricevere i bonifici del secondo indennizzo previsto dal Decreto Ristori.
Firmato il decreto per le video udienze tributarie	IL SOLE 24 ORE 12.11.2020 ITALIA OGGI 12.11.2020	È stato firmato il decreto ministeriale del Mef con le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto. È stato dato il via libera alla video udienza per i professionisti e alla camera di consiglio da remoto per i giudici.
Proroga sospensione riscossione da avvisi di accertamento	ITALIA OGGI 12.11.2020	Nella conversione in legge del D.L. 125/2020 è stato presentato un emendamento che proroga fino al 31.12.2020 la sospensione dei termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative alle cartelle esattoriali e agli avvisi di accertamento esecutivi, rateizzazioni comprese.
Detrazione 110%	ITALIA OGGI 12.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione della detrazione maggiorata del 110% e ha precisato che uscirà a breve una circolare contenente risposte a numerosi quesiti. È stato comunque confermato che per i lavori condominiali che sono sostenuti dal condominio è necessaria in ogni caso la delibera all'unanimità.
Comunicazione semplificata dello smart working	IL SOLE 24 ORE 12.11.2020	Il Ministero del Lavoro ha risposto alle faq sul proprio sito web chiarendo che la procedura di comunicazione allo stesso Ministero relativa all'attivazione dello smart working fino al 31.1.2021 può essere effettuata in modalità semplificata con il semplice invio dei nominativi dei lavoratori inseriti in un unico file excel.
Modifica statuti delle associazioni	ITALIA OGGI 12.11.2020	È stato approvato un emendamento al Senato in sede di conversione in legge del D.L. 125/2020 prevede la riapertura dei termini per la modifica degli statuti delle associazioni e delle imprese sociali con le

		maggioranze ordinarie. Il nuovo termine inserito è il 31.3.2021.
Criterio di calcolo del corrispettivo per piani di edilizia residenziale pubblica	IL SOLE 24 ORE 12.11.2020	Il decreto del Ministero dell'Economia 28.9.2020, in vigore dal 25.11.2020 ha definito il criterio di calcolo del corrispettivo da pagare al Comune per poter vedere o locare a prezzo di mercato e a qualsiasi acquirente (conduttore) unità immobiliari realizzate nell'ambito di piani di edilizia residenziale pubblica (Erp).
Sospensione di ritenute e Iva di novembre e soggetti interessati	IL SOLE 24 ORE 13.11.2020	Il Decreto Ristori-bis concede una sospensione di 4 mesi di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020. Questo comporterà lo slittamento per alcune scadenze al 16.3.2021 con la possibilità di rateizzare l'importo in 4 rate mensili e quindi dilazionare il pagamento fino al 16.6.2021. La sospensione riguarda i versamenti delle ritenute alla fonte (ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e i versamenti dell'Iva. I soggetti interessati sono coloro che esercitano le attività economiche sospese a norma dell'art. 1 del D.P.C.M 3.11.2020, quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione delle zone ad alto rischio (rosse e arancioni) che sono state individuate con le ordinanze del ministro della Salute e infine coloro che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 del Decreto Ristori-bis o esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator nelle zone rosse.
Superbonus, responsabilità e rischi penali per visti di conformità	IL SOLE 24 ORE 13.11.2020	I professionisti che rilasciano il visto di conformità fiscale in ambito del superbonus possono incorrere nel reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 del codice penale) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis). Per il primo reato si incorre per attestazione falsata di un certificato si incorre nella reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Nel secondo reato la pena è la reclusione da 2

		a 7 anni e si procede d'ufficio se il fatto riguarda contributi, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. La responsabilità penale non esclude l'ulteriore responsabilità amministrativa e quella civile.
Comuni turisti, aiuto per le attività nei centri storici	IL SOLE 24 ORE 13.11.2020	È stato destinato per gli esercenti dei centri storici a vocazione turistica che sono stati i più colpiti dal calo turistico, il contributo a fondo perduto istituito dall'art. 59 del D.L. 104/2020 al quale si potrà accedere dal 18.11.2020 e fino al 14.1.2021. il contributo è destinato ai seguenti 29 comuni: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari. Tale contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Servizi telematici Agenzia Entrate	ITALIA OGGI 13.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sui servizi fiscali telematici e sui contatti da remoto con gli uffici in questo periodo di restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Questi si suddividono tra l'accesso online dal sito, email o posta elettronica certificata, App mobile e prenotazione dell'appuntamento in ufficio per evitare le code e assembramenti.
Rimborso o voucher di spettacolo dal vivo	IL SOLE 24 ORE 13.11.2020	Il Decreto Ristori ha previsto la possibilità di rimborso dei titoli di accesso a spettacoli dal vivo del periodo 26.10.20 – 31.1.21 con la presentazione delle istanze di rimborso a partire dal 29.10.20.
Legge di Bilancio 2021	IL SOLE 24 ORE 14.11.2020 15.11.2020	Nella prossima legge di Bilancio 2021 sono stati previsti prestiti alle imprese con garanzie e moratorie fino al 30.6.2020 conferma dei bonus edilizi (ma non del 110% in scadenza il 30.6).

ITALIA OGGI
14.11.2020

Per quanto riguarda la lotteria degli scontrini riguarderà solo i pagamenti elettronici, sono previste semplificazioni per le piccole imprese in materia di registrazione delle fatture sui registri Iva, è stato previsto un ampliamento della cassa integrazione in deroga, viene prorogato di un anno il Bonus "Sud", "Verde" e "quotate", previste agevolazioni per gli enti non commerciali e agevolazione Legge Sabatini in unica rata, previsto credito d'imposta per 3 anni nel settore dell'editoria; inoltre è stata prevista la detassazione dei dividendi percepiti dalle fondazioni bancarie del 50%, prevista l'accisa del 25% su tabacchi e prodotti da fumo, proroga dei contratti di espansione, stanziamento di un miliardo a favore dei Comuni e inoltre congedo di paternità di 7 giorni prorogati per tutto il 2021.

L'Agenzia interpreta



Lettere compliance per attività all'estero 2017 non dichiarate	PROVVEDIMENTO DEL 6.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha stabilito l'invio delle comunicazioni di irregolarità per gli obblighi legati al monitoraggio delle attività detenute all'estero per il 2017. I contribuenti che riceveranno la comunicazione potranno regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute con interessi e sanzioni in misura ridotta.
Superbonus immobili con cambio di destinazione d'uso	INTERPELLO N. 538/2020 DEL 9.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del superbonus 110% anche per gli immobili non residenziali. È necessario il possesso di un titolo amministrativo da cui risulti chiaramente che i lavori porteranno anche ad un cambio di destinazione d'uso dell'immobile in abitativo.
Macchinari per le biomasse niente credito d'imposta	INTERPELLO N. 904- 1257/2020 (ADE LOMBARDIA)	I beni strumentali nuovi, per connessi ed impiegati per la produzione di energia elettrica, non possono usufruire del credito d'imposta del 40/20% in quanto non compresi nell'allegato A alla L. 232/2016.
Locali esterni esclusi dal bonus adeguamento ambienti di lavoro	INTERPELLO N. 545/2020 DEL 9.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha previsto che i locali esterni sono esclusi dal bonus adeguamento ambienti di lavoro. Tali interventi finalizzati ad estendere gli spazi a disposizione della clientela in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto del distanziamento interpersonale non rientrano tra gli investimenti agevolabili.
Cessione ramo di azienda	INTERPELLO N. 546/2020 DEL 12.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'operazione che si qualifica come cessione del ramo d'azienda e non come cessione di singoli beni è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.
Combinazione eco-sisma bonus	INTERPELLO N. 549/2020 DEL 13.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus combinato sisma-eco può essere fruito anche dai soggetti Ires. Il beneficio

dell'intervento deve riguardare una parte comune di edificio condominiale e deve interessare il suo involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Il Giudice ha sentenziato



Doppia vendita e permuta	C.T.R. DELL'EMILIA ROMAGNA SENTENZA N. 1160/2020	La C.T.R. dell'Emilia Romagna ha affermato che è sufficiente un'attenta motivazione per evitare che una doppia vendita incrociata, quindi con negozi autonomi, (ma collegabili) sia considerata una permuta.
Versamento necessario per il patteggiamento	CASSAZIONE SENTENZA N. 25529/2020	La Cassazione ha affermato la esclusione dal patteggiamento per frode fiscale nel caso in cui non sia stato pagato il debito tributario.
Indetraibilità Iva erroneamente addebitata	CASSAZIONE SENTENZA N. 24289/2020 DEL 3.11.2020	La Cassazione ha negato al cessionario la detrazione dell'imposta erroneamente addebitata in fattura in luogo del regime di non imponibilità, ritenendo applicabile il regime sanzionatorio di favore di cui all'art. 6 c.6 D.Lgs. 471/1997 solo nei casi di errori sulla corretta applicazione dell'aliquota.
Fatture inesistenti e condotta antieconomica del fornitore	CASSAZIONE SENTENZA N. 25106/2020 DEL 10.11.2020	La Cassazione ha affermato in tema di fatture soggettivamente inesistenti che la condotta antieconomica del fornitore non è necessariamente la prova della consapevolezza della frode da parte del contribuente bisogna verificare se e in che modo poteva conoscere simili informazioni.
Ricalcolo imposte con procedura automatizzate	CASSAZIONE ORDINANZA N. 25420/2020 DEL 11.11.2020	La Cassazione ha affermato che l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a procedure automatizzate per procedere al ricalcolo dell'imposta.
Ristrutturazione fabbricati residenziali di società semplici agricole	CASSAZIONE ORDINANZA N. 24223/2020	La Cassazione ha stabilito che la detrazione attualmente del 50% sulla spesa massima di 96.000 euro, a fronte di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, spetta anche per i fabbricati residenziali posseduti da società semplici agricole.
Reato di infedele	CASSAZIONE SENTENZA	La Cassazione ha disposto che in presenza di società di persone la

dichiarazione nelle società di persone	N. 31195/2020	sussistenza del reato di dichiarazione infedele dei redditi deve essere verificata quantificando l'imposta evasa da ciascun socio e non complessivamente considerando i redditi sottratti dalla società.
---	---------------	--

In breve

Le novità sulla trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS

di Francesco Costa

L'obbligo di trasmettere le prestazioni sanitarie e quindi le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti al Sistema Tessera Sanitaria vige ormai dal 2016.

Questo sistema ha dato modo all'Agenzia delle Entrate di avere a disposizione tutte le informazioni le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell'anno per consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali dati vengono messi a disposizione dei cittadini che possono consultare le spese sostenute sulla base di quanto è stato inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie. I cittadini possono in ogni caso esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Con la Legge di bilancio 2020 L. 160/2019 ha previsto delle novità in merito alla detraibilità dall'imposta lorda degli oneri indicati all'art. 15 del Tuir. Tali novità le elenchiamo qui di seguito:

- La detrazione fiscale spetta nella misura del 19% a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (comma 679);
- La disposizione richiamata qui sopra però non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (comma 680).

Viene anche previsto l'adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al fine di:

- Aumentare i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo anche la modalità di pagamento;
- Modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS;
- Infine prevedere la trasmissione anche dei dati oggetti di opposizione fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono relativamente ai dati dei documenti fiscali alla trasmissione dei medesimi comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie.

Questa informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie ad eccezione delle fattispecie escluse dal citato comma 680.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono relativamente ai dati dei documenti fiscali alla trasmissione dei dati comprensivi di ulteriori dati:

- Tipo documento fiscale (per distinguere le fatture da altre tipologie di documento);
- Aliquota ovvero natura Iva dell'operazione;
- Indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro la fine del mese di gennaio 2021 per tutte le spese sostenute nell'anno 2020 e entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Infine per la modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS a decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati secondo le specifiche tecniche che sono allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.

La dichiarazione IMU con Entratel

di Alberto De Stefani

Attraverso la Risoluzione n. 7 del 06.11.2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che la dichiarazione IMU, utilizzabile anche per segnalare i requisiti che consentono l'esenzione da imposta degli immobili merce, può essere trasmessa, oltre che attraverso i soliti canali, anche tramite il servizio Entratel.

Sebbene poco utilizzata come piattaforma di invio, è bene tenere presente che in questo modo la dichiarazione non può essere scartata né tantomeno essere considerata omessa.

Ricordiamo che gli immobili merce, vale a dire quelli costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino al momento in cui mantengono tale destinazione e non vengono concessi in locazione, non erano soggetti all'imposta dal 2014 e nemmeno durante il biennio 2020-2021. In base all'articolo 1, comma 751 della L. 160/2019, tali immobili torneranno ad essere soggetti ad imposta solamente nel 2022.

In questo biennio, detti immobili saranno soggetti all'aliquota dello 0,1%, salvo possibilità per i Comuni di aumentare l'aliquota fino allo 0,25% o diminuirla completamente.

Per poter usufruire dell'esenzione IMU occorre indicare i relativi requisiti nella dichiarazione IMU a pena di decadenza, entro il 30 giugno o 31 dicembre per il solo 2019, come previsto dall'articolo 2 comma 5-bis del DL. 102/2013.

Nella prassi, la dichiarazione IMU si presenta con spedizione postale al Comune. Nello specifico, la risoluzione ha ricordato che l'articolo 1 comma 720 della L. 147/2013 prevede che *“Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter del decreto legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719”*.

Anche le persone fisiche e gli enti commerciali possono usufruire del canale telematico, in quanto il comma 719 impone solamente agli enti non commerciali di inoltrare la dichiarazione in via telematica.

Con il comunicato del 01/10/2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI attraverso i canali Entratel o Fisconline.

Anche nell'attuale sistema, è possibile ricorrere all'invio telematico, considerando che l'articolo 1, comma 769 della L. 160/2019 stabilisce che generalmente i soggetti passivi *“devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”*.

L'Approfondimento – 1

La rata di novembre degli acconti

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Quest'anno le regole per il versamento degli acconti sono sostanzialmente uguali a quelle dello scorso anno, ma, per effetto della pandemia da Covid-19, alcuni soggetti potranno prorogare al 30/4/2021 il termine di versamento.

I termini giuridici per il versamento del secondo acconto è la fine dell'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio; per i contribuenti con esercizio solare la scadenza è il 30 novembre.

Vengono definiti acconti d'imposta, ma, nella realtà, li potremo definire l'anticipazione di un anno del versamento del saldo.

In questo intervento cercheremo di fare il punto delle modalità di calcolo e dell'ammontare delle somme da versare e si analizzeranno i casi in cui l'acconto può essere prorogato al 30/4/2021.

ACCONTI D'IMPOSTA

Come previsto dalla norma, ogni contribuente è tenuto a versare anticipatamente un acconto riguardante il periodo d'imposta dell'anno in corso.

Per il calcolo delle quote da versare è necessario verificare le percentuali di acconto stabilite dalle norme e la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Come regola generale vengono utilizzati i dati contenuti nella dichiarazione dell'anno precedente in quanto, trattandosi di un acconto per l'anno in corso e quindi di un periodo non ancora concluso, non si è a conoscenza del reddito che il contribuente dichiarerà.

Viene, però, lasciata la libertà allo stesso di ricalcolare gli acconti in funzione di minori previsioni reddituali.

TERMINI DI VERSAMENTO PER GLI ACCONTI DI NOVEMBRE DOVUTI PER IL 2020

Il termine per il versamento della seconda rata (o unica per coloro che abbiano optato di farne una sola) degli acconti IRPEF, IRES e IRAP riguardanti il periodo d'imposta 2020, è individuato con la fine dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo

d'imposta precedente. Per i soggetti con esercizio solare, il termine ultimo per adempiere regolarmente è il 30 novembre 2020.

La scadenza di novembre tocca tutti i soggetti, persone fisiche, società di persone, società di capitali ed Enti che hanno esercizio coincidente con l'anno solare.

Dove i soggetti IRPEF vedono la scadenza fissa nel 30 novembre i soggetti IRES possono avere scadenze variabili a seconda della scadenza dell'esercizio sociale. Potremo, quindi, affermare che per loro è più corretto parlare di versamento della rata dell'acconto entro l'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione.

Gli esercizi sociali che hanno una durata maggiore o inferiore ai 12 mesi, devono essere considerati come unico periodo d'imposta ai fini della determinazione degli acconti.

MISURE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA

La misura degli acconti per il 2020 è riepilogata nella seguente tabella:

TIPO D'IMPOSTA	PERCENTUALI
IRPEF	100%
IRES	100%
IRAP (persone fisiche e società di persone)	100%
IRAP (soggetti IRES)	100%

ACCONTO IRPEF

L'acconto deve essere versato entro i termini previsti, in due momenti diversi o in un solo momento, in base all'importo da versare. In particolare, gli acconti relativi all'IRPEF devono essere versati in due rate. Ma il Legislatore è riuscito a generare la tipica confusione "all'italiana". Infatti dovremo prestare attenzione ai soggetti con ISA approvati rispetto agli altri. In sintesi:

1. soggetti con ISA approvati:
 - l'acconto è ripartito in 2 rate di pari importo, la prima scadente entro i termini per il versamento del saldo e la seconda entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio;
2. soggetti per i quali non è approvato un ISA e i privati:

- la prima, pari al 40% dell'acconto complessivo, deve già essere stata pagata entro i tempi predisposti per il versamento del saldo della dichiarazione presentata per il precedente esercizio;
- la seconda, è pari al restante 60% del complessivo acconto dovuto.

Merita ricordare che gli imprenditori con ISA approvato sono anche coloro che non lo devono applicare in quanto godono di una causa di esclusione o di disapplicazione.

Allo stesso modo sono considerati alla stregua dei soggetti con ISA approvato anche i soci delle società in trasparenza o i collaboratori familiari. Anche costoro dovranno calcolare l'acconto nella misura del 50% per ciascuna rata.

L'acconto IRPEF, da corrispondere per l'anno 2020, è da calcolare prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello REDDITI 2020 PF e in particolare si deve tener conto che:

- non è dovuto acconto, se tale rigo è inferiore o uguale a euro 51,00;
- se l'importo di RN34 è compreso tra euro 52,00 e euro 257,00, l'acconto va versato in soluzione unica entro il 30 novembre;
- se l'importo è maggiore di euro 258,00, si deve versare l'acconto in due rate, la prima assieme al saldo del periodo precedente e la seconda entro il 30.11.2020.

Schematizzando:

RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2020
Non superiore a euro 51,00	Non dovuto
Superiore a euro 51,00 ma non a euro 257,00	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.11.2020
Superiore a euro 258,00	Versamento in due rate: • la prima pari al 50% per i soggetti ISA o al 40% per gli altri contribuenti del rigo RN34: – il 30.06.2020 ovvero 16.07.2018 con la maggiorazione dello 0,40% (per i soggetti esclusi dalla proroga); – il 30.07.2020 ovvero 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40% (per i soggetti che hanno fruito della proroga); • la seconda pari al 50% per i soggetti ISA o al 60% per gli altri contribuenti del rigo RN34 entro il 30.11.2020

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E/2013 aveva precisato che il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,40% non comporta l'applicazione della sanzione del 30% sull'intero importo versato, ma che è dovuto esclusivamente lo 0,40% (in precedenza omesso) maggiorato della sanzione del 30% calcolata sullo stesso 0,40%. Cioè si sana il mancato calcolo della maggiorazione, applicando la sanzione su tale importo omesso.

Versamento dell'acconto in base al metodo storico

L'acconto IRPEF dovuto va calcolato prendendo l'ammontare del debito fiscale del 2019 (modello Redditi 2020), al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite, moltiplicato per la percentuale prevista per gli acconti di tale imposta.

Le percentuali sono state descritte nella tabella relativa agli acconti del 2020.

ACCONTO PER CEDOLARE SECCA

In base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, Decreto Legislativo n. 23/2011, la percentuale dell'acconto della cedolare secca è pari al 95%. La percentuale si applica all'imposta dovuta per l'anno precedente, in questo caso del 2019, indicata nel modello REDDITI 2020 (rigo RB 11 – colonna 3).

Le regole per i versamenti minimi e dello spalmo su due rate prendono a riferimento gli importi previsti per l'IRPEF. Si riporta, comunque, una tabella riepilogativa:

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020			
ACCONTO		RATE	SCADENZA
95% dell'imposta dovuta l'anno precedente (rigo RB11, colonna 3)	Minore o pari a euro 257,00	Unica rata	30.11.2020
	Superiore o pari a euro 258,00	1 ^a rata (50% o 40% del 95%)	- entro il 30.06.2020 o 30.07.2020 (con lo 0,40%) - entro il 30.07.2020 o il 20.08.2020 (con lo 0,4%)
		2 ^a rata (50% o 60% del 95%)	30.11.2020

ACCONTO IRES

Utilizzando il metodo storico, l'ammontare dell'acconto IRES 2020 è pari al 100% (come già indicato nella tabella precedente) dell'importo "IRES dovuto o differenza a favore del contribuente" esposto nei righi:

- RN17 del modello REDDITI 2020 SC;
- RN28 del modello REDDITI 2020 ENC.

L'ammontare totale dell'acconto IRES 2020 è pari al 100% e, a seconda dell'importo indicato nel rigo citato, il versamento dell'acconto potrebbe:

- non essere dovuto;
- effettuarsi in un'unica soluzione;
- essere versato in due rate.

Schematizzando:

RIGO RN17 RIGO RN28	ACCONTO IRES 2020
Fino a euro 20,00	Non dovuto
Da euro 21,00 a euro 253,00	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020 se l'esercizio coincide con l'anno solare (entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio negli altri casi)
Da euro 254,00	Versamento in due rate: • pari al 50% per i soggetti ISA o 40% per gli altri, entro il 30.06.2020 o 30.07.2020 (con lo 0,40%) se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari; • pari al 50% per i soggetti ISA o 40% per gli altri, entro il 30.07.2020 o 20.08.2020 (con lo 0,40%) se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari e se per l'attività svolta sono stati approvati gli Studi di Settore; • pari al 50% per i soggetti ISA o 60% per gli altri entro il 30.11.2020 se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari

SOGGETTI OBBLIGATI AL RICALCOLO DEGLI ACCONTI

Nel caso in cui si sia compilato il rigo RN61 per il ricalcolo degli acconti allora gli importi sono quelli esposti in RN62, prima casella per il primo acconto e seconda casella per il secondo acconto.

Le fattispecie per le quali si rende necessario tale ricarico riguardano le seguenti situazioni:

- in presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM). L'acconto IRPEF per l'anno 2020 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012);
- in presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'articolo 34, comma 2, della Legge 12/11/2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, si possono avere due diverse regole:
 - se si tratta di Maxi-ammortamento, non si deve procedere ad alcun ricarico;
 - in presenza di IPER-ammortamento, va effettuato il ricalcolo senza considerare il maggior beneficio fiscale.
- per i soggetti IRES in presenza di ritenute su interessi, premi e altri proventi, nel calcolo dell'acconto queste ritenute rilevano nella misura del 70%.

ACCONTO ADDIZIONALI IRPEF

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF, si rammenta che:

- addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
- addizionale comunale: l'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF.

ACCONTO IRAP

L'ammontare dell'acconto IRAP 2020 segue le medesime regole che il soggetto deve applicare per le imposte sul reddito (IRPEF o IRES). Per il calcolo si farà riferimento all'importo riportato in "Totale imposta" esposto nel rigo IR21 del modello IRAP 2020. Il versamento andrà fatto con le regole che vedremo, considerandolo nelle seguenti misure:

- sia per i soggetti IRPEF che per gli IRES: per il 100% di quanto esposto nel rigo IR21.

Anche l'acconto IRAP può essere dovuto in un unico versamento o in due rate annue in base all'ammontare dell'importo dovuto. Le regole da applicare sono le stesse sopra esposte con riferimento all'acconto IRPEF se il soggetto interessato è gravato da

imposta sulle persone fisiche, o all'acconto IRES se il soggetto in questione è gravato dall'imposta sulle società di capitali.

L'acconto IRAP non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del modello IRAP 2020 è:

- non superiore a euro 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

IL METODO PREVISIONALE

Il metodo alternativo a quello storico è il previsionale. In base a tale modalità l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito o del valore della produzione ai fini IRAP che si presume di conseguire nel 2020. In particolare, se il contribuente prevede di conseguire un reddito / valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2020, è possibile:

- versare un acconto inferiore a quello risultante con il metodo storico;
- non effettuare alcun versamento.

È proprio questo il metodo che viene prescelto in un momento di crisi come questo, in cui si prevede che il reddito sia inferiore a quello del periodo precedente. Metodo che comunque non è privo di rischi. Infatti, se la previsione risultasse errata e, conseguentemente il contribuente avesse versato un'imposta minore di quella dovuta, l'Ufficio addebiterà una sanzione per insufficiente versamento pari al 30% della minore imposta versata.

Al contribuente resta comunque la possibilità di "sistemare" il minor versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

ESONERATI DAGLI ACCONTI

In alcuni casi i contribuenti non sono tenuti a effettuare il versamento degli acconti. In sintesi vediamo di ricordare quelle che sono tali ipotesi:

1. soggetti che nel 2020 hanno cessato ogni attività e non possiedono altri redditi imponibili dai quali possa scaturire un'imposta sui redditi;
2. soggetti che nel 2019 non possedevano redditi ed hanno iniziato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2020;
3. coloro che nel 2020 (per i redditi 2019) non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati;

4. gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso fra il 01.01.2020 e il 30.11.2020, in quanto l'obbligo di versamento degli acconti non si trasferisce sugli eredi (C.M. n. 96 del 1997).

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Entro il prossimo 30.11.2020 si dovrà effettuare il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020. Diversamente da quanto previsto per il versamento del primo acconto, il secondo acconto non può essere rateizzato, ma, al contrario, andrà versato in soluzione unica. Il pagamento sarà eseguito con modalità telematiche da tutti i soggetti possessori di partita IVA utilizzando il modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
Acconto IRPEF	4034	2020
Acconto addizionale comunale	3843	2020
Acconto IRES	2002	2020
Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2019	2020
Acconto IRAP	3813	2020
Acconto imposta sostitutiva minimi	1794	2020
Acconto imposta sostitutiva forfettari	1791	2020
Acconto cedolare secca	1841	2020
Acconto IVIE	4045	2020
Acconto IVAFE	4048	2020

Per il versamento dell'IRAP, in sede di compilazione del modello F24, va indicato, come di consueto, anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.

Nel caso in cui l'attività sia svolta in più Regioni / Province autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione / Provincia autonoma per la quale risulta l'imposta netta più elevata nel quadro IR. Sarà onere dell'Amministrazione Finanziaria

effettuare la corretta ripartizione fra le Regioni / Province autonome e operare i conseguenti conguagli.

Compensazione

Come noto, per il versamento dell'acconto 2020, il contribuente può utilizzare la compensazione verticale od orizzontale:

- compensazione verticale: si attua utilizzando imposte / contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore (esempio: credito IRPEF / IRES 2019 con acconto IRPEF / IRES 2020), senza la necessità di utilizzare il modello F24;
- compensazione orizzontale: si attua utilizzando imposte / contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (esempio: credito IVA 2019 con acconto IRAP 2020). Deve essere compilato il modello F24.

Si ricorda la necessità per tutti i crediti utilizzati in misura superiori a euro 5.000 per tipologia di tributo, di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione e solo dal decimo giorno successivo sarà possibile usarlo in compensazione.

Dovrà essere poi osservata la nuova disposizione che stabilisce anche per i non titolari di partita IVA (privati) di effettuare il pagamento secondo le seguenti regole:

RISULTANZA DEL MODELLO F24	CONTRIBUENTE	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
F24 con saldo a zero	• Titolare di partita IVA • Privato	Entratel – Fisconline
F24 a debito <u>con</u> compensazione	• Titolare di partita IVA • Privato	• Entratel – Fisconline • <i>Remote-home banking</i>
F24 a debito <u>senza</u> compensazione	Titolare di partita IVA	
F24 a debito <u>senza</u> compensazione <u>con saldo maggiore a euro 1.000</u>	Privato	• Entratel – Fisconline • <i>Remote-home banking</i> • <u>Cartacea</u>
F24 a debito <u>senza</u> compensazione <u>con saldo NON superiore a euro 1.000</u>	Privato	

<u>F24 precompilato dall'Ente senza compensazioni</u>	Privato	
---	---------	--

Importo massimo compensabile

Anche per quest'anno il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a euro 700.000 per periodo d'imposta (senza considerare la compensazione verticale) e tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate 20.07.2004).

L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

Tale limite è elevato a euro 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il *reverse charge*.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come noto, il mancato o insufficiente versamento degli acconti può essere sanato aderendo all'istituto del ravvedimento operoso. A seguito delle manovre estive, e in particolare delle previsioni dell'articolo 23, comma 31 del D.L. n. 98/2011, le fattispecie di sanatoria spontanea si possono così riassumere:

- “ravvedimento brevissimo”: 0,1% per ogni giorno di ritardo nel pagamento fino al 14° giorno successivo alla scadenza se il versamento delle sanzioni è contestuale al versamento delle imposte;
- “sanzione ridotta per piccoli ritardi”: 1,5% per ogni giorno di ritardo nel pagamento fino al 14° giorno successivo alla scadenza e fino al 30° giorno seguente la scadenza;
- “ravvedimento breve”: 1,67% (1/10 di metà del 30%) se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- “ravvedimento lungo”: 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è compiuta la violazione (nel nostro caso entro il 31.10.2021);
- “ravvedimento ultrannuale”: 4,44% (1/7 del 30%) se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo a quello nel quale vi è stata la violazione (in sostanza entro il 30.09.2022);

- “ravvedimento senza limiti”: 5% (1/6 del 30%) se il versamento avviene dopo le date sopra indicate.

Contestualmente, saranno versati gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell'0,05% e indicati separatamente nel modello F24 con gli specifici codici tributo.

I RINVII DEL 2020

La pandemia da Covid-19 ha portato a previsioni di proroga, per alcuni soggetti, dei termini per il versamento del secondo acconto. Un primo intervento è stato operato con il decreto Agosto ed un secondo slittamento è contenuto nel decreto Ristori-bis.

L'articolo 98 del DL 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto la proroga al 30.04.2021 del termine di versamento della 2^a o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore € 5.164.569;
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

La disposizione si applica anche ai soggetti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014);
- applicano il regime dei contribuenti minimi (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti che dichiarano redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 Tuir).

È intervenuto poi l'articolo 6 del DL 149/2020 (Decreto Ristori-bis) il quale, a seguito dell'aggravamento della pandemia in alcune zone d'Italia, ha sospeso fino al 30/4/2021 il 2° acconto IRES, IRPEF, addizionali e IRAP per i soggetti con ISA approvati e operanti in:

- «Zone Rosse» per i codici Ateco di cui all'Allegato 1 aggiornato,
- «Zone Arancione» per i Ristoranti

Tale sospensione è concessa indipendentemente dalla riduzione del fatturato.

Per comodità di lettura si riporta l'elenco dei codici Ateco contenuti nell'allegato 1 al decreto Ristori-bis:

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
52.21.30 Gestione di stazioni per autobus
52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.30.00 Traduzione e interpretariato
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione / attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
85.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche e archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o a gettone
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.92 Attività delle guide alpine
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

L'Approfondimento – 2

110% il punto della situazione – terza parte

di Alessandro Tatone

PREMESSA

Dopo aver definito il profilo oggettivo e soggettivo della disciplina ex art. 119 DL 34/2020, questa settimana concludiamo l'approfondimento tematico del 110%, analizzando le prescrizioni ex art. 121 del "Decreto rilancio" che definiscono le modalità di cessione del credito e dello "sconto in fattura", nonché le modalità di compilazione del modello per l'esercizio di tale opzione, approvato con Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 dall'Agenzia delle Entrate e modificato con ulteriore Decreto del 12 ottobre 2020.

ART. 121 – LO SCONTRO IN FATTURA E LA CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020 i contribuenti, anche non capienti, che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per specifici interventi edilizi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

- a. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, il quale a sua volta, alternativamente:
 - i. potrà recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante,
 - ii. potrà cedere ulteriormente il credito ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ciò significa in altre parole che, ad esempio, a fronte di una spesa del contribuente di 120.000 euro agevolabile al 110% su cui viene concordato uno sconto di 80.000 euro, il fornitore diviene titolare di un credito d'imposta compensabile o cedibile di 88.000 euro.

- b. Per la cessione di un credito d'imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Evidentemente, ed in linea di principio generale, l'esercizio di tali opzioni sottende alla realizzazione di interventi "trainanti" e "trainati" nel periodo di vigenza del 110%, vale a dire nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per individuare il momento della loro effettiva disponibilità si applica il criterio previsto per l'imputazione delle spese ai fini della detrazione d'imposta, vale a dire:

- ✓ criterio di cassa per i soggetti non imprenditori;
- ✓ criterio di competenza per i soggetti imprenditori.

Sul punto, la Circolare 24/2020 ha chiarito, interpretando in chiave estensiva la norma, che entrambe le opzioni possono essere ordinate dall'avente causa indistintamente a favore di:

- ❖ fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- ❖ altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- ❖ istituti di credito e intermediari finanziari.

E' altresì possibile esercitare le opzioni in questione, che dovranno intendersi irrevocabili, anche con riferimento ad eventuali rate residue non fruite, anche se limitatamente alle spese sostenute fra il 1° luglio 2020 ed il 31/12/2021.

È di conseguenza ammessa la possibilità, per esempio, di usufruire delle prime due rate in detrazione e poi cedere il credito corrispondente alle residue tre.

Come abbiamo già avuto modo di precisare la scorsa settimana, il comma 1-bis dell'art. 121 dispone che l'opzione può essere esercitata in relazione agli stati di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, comunque non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo di cui:

- il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%;
- il secondo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.

E' chiaro che il primo cessionario che non intende cedere ulteriormente il credito d'imposta acquisito in ragione dell'opzione di cui sopra, potrà utilizzarlo in compensazione attraverso il modello F24 in cinque quote annuali di pari importo a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, e comunque a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di ricezione dell'obbligatoria comunicazione telematica esprimente l'esercizio dell'opzione (di cui meglio fra poco).

L'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non potrà essere fruita negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso.

In ogni caso, a tale utilizzo non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi, vale a dire:

- a) € 700.000 (elevato a € 1 Mln per il 2020);
- b) €. 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In tale contesto non trova applicazione neanche il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a € 1.500.

Da ultimo occorre evidenziare come, in presenza di più soggetti possessori di un medesimo immobile, che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, è consentito a ciascuno di essi decidere autonomamente:

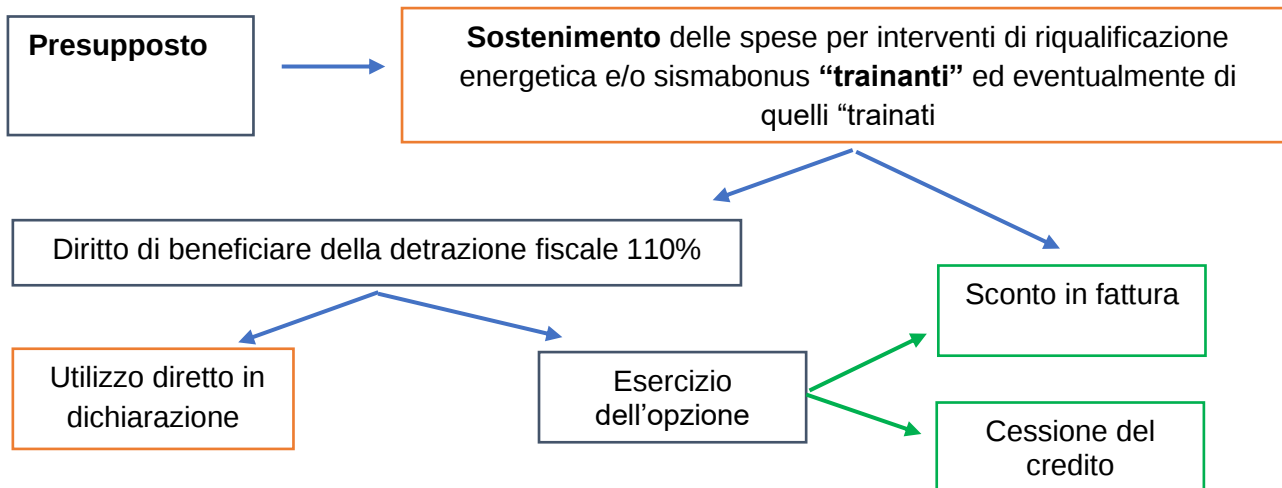
- ✓ se avvalersi direttamente della detrazione, a sé spettante, secondo le modalità di fruizione già definite,
- ✓ se optare per la conversione del proprio beneficio:
 - in credito da cedere,
 - in sconto in fattura.

Le opzioni di cui trattasi sono fruibili anche con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 afferenti interventi di:

- 1) recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir, vale a dire:
 - a. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
 - b. interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari;
 - c. interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici.
- 2) Riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus:
 - a. interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi,
 - b. interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici,
 - c. interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico.
- 3) Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus (ivi compreso l'acquisto delle «case antisismiche»);
- 4) Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate);
- 5) Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al superbonus;
- 6) Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come abbiamo avuto modo di precisare la scorsa settimana, il combinato dell'art. 119 e del 121 DL 34/2020, consente di fruire della maxi detrazione del 110% in due modi alternativi:



Come già chiarito, l'esercizio dell'opzione è subordinato:

- ✓ al rilascio delle varie asseverazioni da parte dei tecnici incaricati che dovranno essere:
 - inviate telematicamente all'ENEA se relative ad interventi "ecobonus";
 - depositate presso lo sportello unico competente se relative ad interventi "sismabonus";
- ✓ al rilascio del visto di conformità, da parte di uno dei soggetti abilitati, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione del 110%.

Il visto di conformità deve essere apposto sul modello, denominato *"Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"*, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto scorso, e successivamente modificato con il Provvedimento del 12 ottobre 2020.

Chiaro quindi che l'unico modo di esercitare l'opzione in commento è quello di inviare, esclusivamente in via telematica, tale modello all'Ufficio.

L'invio deve essere effettuato a decorrere dal 15.10.2020 e comunque entro il 16/03 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per gli interventi di efficienza energetica la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio, da parte dell'ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista.

Ciò consentirà all'Agenzia delle Entrate di verificare l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della medesima; la verifica avviene sulla base dei dati sintetici delle asseverazioni in questione trasmessi – appunto - dall'ENEA all'Agenzia delle Entrate.

In caso di opzione per la cessione delle rate non fruite della detrazione, l'invio dovrà avvenire – ovviamente - entro il 16.03 dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe dovuto indicare la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

In ogni caso, a seguito dell'invio della Comunicazione, l'Agenzia delle Entrate rilascia entro cinque giorni, nell'area riservata del soggetto che l'ha trasmessa, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta.

Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge a quelle già depositate.

Il condomino che decida di cedere il credito, deve darne comunicazione tempestiva all'amministratore del condominio (o – in assenza - al condomino incaricato all'invio della Comunicazione), indicando:

- l'avvenuta cessione del credito;
- la relativa accettazione da parte del cessionario,
- il proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.

L'obbligo viene ovviamente meno qualora i dati della cessione siano già indicati nell'ambito di una delibera condominiale.

L'amministratore (o il condomino incaricato) del condominio è tenuto quindi a comunicare ai condòmini, che hanno effettuato l'opzione, il protocollo telematico della Comunicazione.

Sommariamente il modello di comunicazione si compone di tre facciate di cui:

- a. la prima è dedicata all'informativa privacy (artt. 13 e 14, Regolamento UE 2016/679);
- b. la seconda e la terza facciata contengono i dati rilevanti per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Nel dettaglio il modello deve essere compilato come di seguito rappresentato:

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	
Telefono	E-mail

1 = rappresentante legale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)	
Codice fiscale	Codice carica

2 = rappresentante di minore, inabilitato o interdetto

CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta)

Non obbligatorio in caso di condominio minimo

CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	
Codice fiscale del condominio	Condominio Minimo
Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato	
E-mail	Firma

1 = Senza amministratore

2 = Con Amministratore

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato	
Codice fiscale dell'incaricato	
Data dell'impegno	Firma dell'incaricato

Solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato	
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista	

Compilata dal soggetto che appone il visto di conformità, riportando il codice identificativo rilasciato dall'ENEA a seguito della trasmissione dell'asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi

ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA	
Codice identificativo ENEA	Polizza assicurativa

ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO	
Codice identificativo dell'asseverazione	Codice fiscale del professionista
	Polizza assicurativa

QUADRO A - INTERVENTO

Vedi tabelle seguenti

Solo in caso di intervento trainato

Indicare il numero del S.A.L.

Importo complessivo non detrazione spettante

1 = 01/01- 30/06

2 = 01/07-31/12

Anno del primo S.A.L.

Indicare l'importo relativo al singolo S.A.L.

Indicare i riferimenti della comunicazione del primo S.a.L.

Tipologia di intervento

Intervento Superbonus

Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus

N. unità presenti nel condominio

Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)

Anno di sostenimento della spesa

Periodo 2020

Stato di avanzamento dei lavori

Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione

1° anno di sostenimento della spesa

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO

Codice Comune

Tipologia immobile (T/U)

Sezione Urbanica/ Comune catastale

Foglio

Particella

Subalterno

CODICE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	INTERVENTO SUPERBONUS
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO		
INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS		
1	Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%	
2	Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti	
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA		
3	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente	
4	Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	X
5	Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	X
6	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A	X
7	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua	X
8	Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari	X
9	Acquisto e posa in opera di schermature solari	X
10	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili	X
11	Acquisto e posa in opera di sistemi di microgenerazione in sostituzione di impianti esistenti	X
12	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)	X
INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3		
13	Intervento antisismico	X
14	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore	X
15	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	X

ALTRI INTERVENTI		
16	Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	X (solo per le comunità energetiche)
17	Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio	
18	Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti	
19	Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici	X
20	Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	X
21	Intervento per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici	X
INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO		
22	Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie	
23	Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015	
24	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore)	
25	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori)	
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI		
26	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)	X
27	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)	X

Singolo beneficiario

QUADRO C - OPZIONE

SEZIONE I - BENEFICIARIO

TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)

A CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO ☐B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ☐

Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)

Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruito

N. rate residue

,00

,00

SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1			,00	,00
2			,00	,00
3			,00	,00
4			,00	,00

In caso di interventi su parti comuni

1 = Cessionario Fornitore

2 = Altro soggetto privato

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO

(il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)

	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1			,00	
2			,00	
3			,00	
4			,00	

3 = Ass.ne

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di ottobre – seconda parte

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di ottobre 2020, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 466 DEL 13.10.2020 - CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO

Con il presente interpello, l'istante che dichiara di avere avuto un contraccolpo produttivo a seguito di una drastica riduzione della domanda quale conseguenza della chiusura delle attività produttive, chiede chiarimenti circa il disposto di cui all'art. 28, co. 2, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in tema di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che, al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'art. 28 del Decreto Rilancio, il calcolo del fatturato rispettivamente ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, va fatto prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 rispetto a marzo 2020, aprile 2019 rispetto ad aprile 2020 e maggio 2019 rispetto a maggio del 2020, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero mentre, per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Inoltre, chiarisce sempre l'Agenzia delle Entrate, il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese e conseguentemente può verificarsi il caso in cui il credito d'imposta possa spettare anche solo per uno dei mesi di riferimento.

INTERPELLO N. 468 DEL 13.10.2020 – CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI

L'istante, imprenditore individuale che svolge due attività nello stesso locale appartenente alla categoria catastale C/1 condotto in locazione, ha dovuto sospendere una delle due attività nell'ambito applicativo del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, continuando ad esercitare l'altra attività di rivendita di generi di monopolio non soggetta a sospensione. L'istante chiede di sapere, data la situazione prospettata, se possa fruire del credito di imposta del 60% del canone di locazione pagato relativamente al mese di marzo 2020, secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Decreto Cura Italia per intero od in funzione di eventuali altri parametri. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come questo possa fruire dell'intero credito d'imposta sul canone di locazione, a patto che l'attività oggetto di sospensione sia la prevalente in termini di ricavi o compensi.

INTERPELLO N. 476 DEL 16.10.2020 – ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID-19 IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE

La società interpellante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, rappresentando che la stessa si trova in liquidazione e che il cespite di maggiore importanza risulta già venduto nel 2019 con la conseguenza, di un'assenza totale di danni cagionati dall'emergenza Covid. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, essendo l'istante un soggetto in fase di liquidazione già prima della data del 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, non ha diritto di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, D.L. n. 34 del 2020.

INTERPELLO N. 477 DEL 16.10.2020 – REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID-19

Nel presente interpello, la società consortile istante che nel concreto rappresenta di acquistare unitariamente il carburante dalle società distributrici e di cederlo ai singoli associati ad un prezzo più conveniente, chiede chiarimenti in merito all'art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Decreto Rilancio, con riguardo al limite di Euro 5 milioni per poter richiedere il contributo a fondo perduto previsto dalla disciplina in argomento. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'attività prospettata dall'istante, ritiene che la soglia

massima dei ricavi di cui al co. 2, art. 25 del Decreto Rilancio, debba essere determinata assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni, con le medesime modalità con cui l'istante determina i limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità di cui al co.10, art. 18, D.P.R. n. 600/1973.

INTERPELLO N. 478 DEL 16.10.2020 – ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID-19 IN IPOTESI DI PIÙ ATTIVITÀ SVOLTE

La società istante che opera nel fitto e gestione di immobili di proprietà, riferisce di aver avviato una nuova attività nel corso del 2019 di gestione di casa vacanza con preventiva richiesta e concessione di tutte le autorizzazioni comunali e di polizia. A seguito della pandemia derivante dal Covid-19, l'istante riferisce di aver subito un'estrema difficoltà riscontrabile non tanto dalla fatturazione dei canoni di locazione, bensì nell'incasso degli stessi relativi all'attività principale. Tanto premesso, l'istante chiede conferma circa la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto nella misura minima prevista dall'art. 25, D.L. 34/2020, anche se nel novembre 2019 ha avviato una nuova attività esercitata in via secondaria rispetto alla principale. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che, un'impresa che svolge la propria attività principale con inizio attività o apertura della partita Iva antecedente al 31 dicembre 2018, pur avendo intrapreso una nuova attività in un diverso settore successivamente al 1° gennaio 2019, può accedere all'agevolazione tenendo a riferimento tutte le attività ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto.

INTERPELLO N. 479 DEL 19.10.2020 – DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO COVID-19 IN IPOTESI DI SOCIETÀ COSTITUITA IL 30 APRILE 2020

Tramite il presente interpello, la società istante, costituita in data 30 aprile 2020, è stata iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese nel mese di maggio 2020 ed ha comunicato al registro delle imprese l'inizio attività sempre nel mese di maggio 2020. La società istante, pur essendosi costituita dopo il 31 dicembre 2018 come prevede la legge ma, senza riduzione di fatturato in quanto i mesi di riferimento sono aprile 2019 e aprile 2020, palesa obiettive condizioni di incertezza circa la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto previsto all'art. 25 del D.L. 34/2020. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che, in considerazione di quanto prospettato, prescindendo dagli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione nel registro delle imprese avvenuta nel mese di

maggio 2020, l'istante rientri, tra i soggetti previsti dall'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 e, pertanto, che possa fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

INTERPELLO N. 482 DEL 19.10.2020 – DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI FACOLTATIVAMENTE

Tramite il presente interpello, l'istante chiede chiarimenti circa la disciplina sulla deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento. Conseguentemente, i dipendenti dell'istante hanno diritto alla deduzione dell'onere dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. e) del Tuir.

INTERPELLO N. 485 DEL 19.10.2020 – COVID-19 E DETRAZIONE MUTUO PRIMA CASA

L'istante dichiara di aver acquistato un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale da accorpare a quest'ultima e che, nello stesso giorno, ha stipulato un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto dell'unità immobiliare. Sempre l'istante riferisce che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavori di accorpamento hanno subito dei ritardi tali da non poterlo rendere possibile entro il tempo previsto di un anno dall'acquisto dell'immobile, con conseguente perdita del diritto di detrazione degli interessi passivi del mutuo contratto. L'Agenzia delle Entrate, premettendo che nella fattispecie in esame, si è venuta a configurare una causa di forza maggiore rappresentata dall'emergenza epidemiologica, dichiara che l'istante potrà fruire di una proroga per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale. La proroga, pari alla durata della causa di forza maggiore, sarà pari al periodo intercorrente dal 23 febbraio al 2 giugno 2020.

INTERPELLO N. 492 DEL 21.10.2020 – RITENUTE E COMPENSAZIONI DI APPALTI E SUBAPPALTI

L'istante, in qualità di ente pubblico, rappresenta di concludere contratti di appalto sia in ambito commerciale, sia in ambito istituzionale, sia promiscui. Ai fini dell'obbligo in capo ai committenti di effettuare le dovute verifiche dei puntuali pagamenti in applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'istante chiede chiarimenti circa l'individuazione della soglia di euro 200.000 annui richiesta ai fini dell'applicazione della citata norma, in particolar modo per quanto attiene ai contratti di appalto di attività promiscua. L'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di contratti promiscui, ovvero di contratti di appalto riferiti all'acquisto di servizi generali, comuni sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, specifica che l'articolo 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale e, l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, moltiplicato per il costo annuo pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento a all'intero contratto.

INTERPELLO N. 494 DEL 21.10.2020 – TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE ALLE ATTIVITÀ D'IMPRESA SOGGETTE A CHIUSURA PER COVID-19

La Giunta Comunale del Comune istante, ha approvato l'erogazione di contributi economici una tantum a favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata da Covid-19. Premettendo che l'istante Comune, in sede di erogazione ha assoggettato il contributo a ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiede conferma sulla correttezza del comportamento adottato. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, prevista invece per il contributo a fondo perduto del D.L. 34/2020, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta. In assenza, pertanto, di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, il contributo erogato dall'istante assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e, deve essere assoggettato, al momento dell'erogazione, alla ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4% prevista dal co. 2, art. 28, D.P.R. n. 600/1973.

L'angolo Informatico

La gestione dello smart working del collaboratore

di Daniele Ziantoni

Nell'articolo precedente si è parlato della gestione e delle possibilità di operare in remoto, ovvero sia il c.d. lavoro agile o smart working.

Ovviamente questa possibilità è data sia dal tipo di attività svolta dall'azienda sia dal ruolo che ricopre il collaboratore.

Andando con ordine si potrebbe stilare una sorta di check list per l'analisi della fattibilità di operare o meno in remoto. Nell'esamina si può partire dall'analisi della realtà aziendale, della struttura informativa della stessa realtà e del luogo dove opera il collaboratore ed infine della tipologia di attività e della strumentazione necessaria.

Ricapitolando:

- Analisi realtà aziendale;
- Analisi della struttura informativa;
- Analisi della connettività del luogo di lavoro del collaboratore;
- Compiti e strumenti necessari per l'attività del collaboratore;
- Disponibilità della documentazione;

Per l'analisi dei punti di cui sopra faremo riferimento alle informazioni degli articoli, inoltre scopo dell'articolo è solo quello di fornire una breve informativa e di spunti per l'organizzazione dell'attività.

Analisi della realtà aziendale

Si deve partire dall'analisi dell'attività svolta dall'azienda. Ovviamente se la realtà è una realtà di tipo prettamente produttivo e di ridotte dimensioni, dove l'amministrazione è svolta dallo stesso titolare o da un collaboratore familiare, ovviamente il problema dell'attività a distanza non si pone. Cosa diversa per l'attività di consulenza oppure per attività di back-office.

Prendiamo il classico studio professionale. Se l'attività è di tipo legale è ovvio che può essere tranquillamente svolta da remoto. Nel caso di realtà di consulenza fiscale e tributaria e tenuta della contabilità a parere di chi scrive può essere svolta grazie all'ausilio completo degli strumenti che vengono già messi a disposizione.

Ricapitolando. Attività produttive può valere solo per la parte amministrativa, per realtà del settore terziario quindi servizi e consulenza diventa più facile .

Analisi della struttura informativa

In questo campo rientrano tutte le informazioni fornite nel precedente articolo.

Si fa un breve riassunto. Struttura del gestionale, gestione dei permessi account e localizzazione dei file che da eventuale disco locale dovrebbero passare su disco di rete.

Utilizzo di portatili e docking station al posto di pc desktop e tipologia di programmi e compatibilità.

Presenza o meno di server dati e dati in cloud ed infine connettività internet della struttura aziendale ed infine utilizzo o meno della documentazione cartacea.

Analisi della connettività del luogo di lavoro del collaboratore

Anche questa parte è già stata trattata precedentemente. Si fa notare che questa problematica non è di immediata soluzione. Ciò vuol dire che oltre ad analizzare il gestore telefonico e la tipologia di connessione ADSL, Fibra etc deve essere analizzata anche la velocità effettiva che raggiunge la linea durante il giorno quando si suppone che ci sia il maggior numero di connessioni in smart working.

Inoltre sempre più persone scelgono di non avere una linea fissa e di affidarsi a gestori dove attraverso l'uso dell'hotspot del telefono, si appoggiano alla rete mobile.

Qualora le prestazioni della linea non fossero sufficienti si può quindi optare per la soluzione mobile con uso dell'hotspot cellulare, tuttavia bisogna assicurarsi di una copertura con sufficiente portata e dell'operatore.

Compiti e strumenti necessari

Per capire se un collaboratore può o meno svolgere le sue mansioni in smart working si deve in primo luogo conoscere le sue mansioni e assicurarsi che possano essere svolte da remoto.

Ovviamente in uno studio professionale sono molte le attività che possono essere svolte al di fuori dell'ambiente di lavoro, tuttavia si deve anche conoscere la procedura adottata dalla persona e se questa può essere o meno digitalizzata.

Si devono poi fornire gli strumenti al collaboratore. Certamente tutti oramai hanno un pc in casa, tuttavia non è corretto ricorrere al loro pc personale e, semmai, si deve ragionare

se dotare il soggetto di un pc portatile o di trasferire l'unità desktop nell'altro luogo (opzione caldamente sconsigliata).

Ovviamente la scelta del portatile è la più semplice, questo perché i dati sensibili che verranno utilizzati rimarranno in una memoria dell'unità di proprietà dello studio.

L'uso del pc personale del collaboratore oltre a non rispettare i requisiti dettati dal GDPR, pone anche problemi di connessione alla rete dello studio.

Qualora si disponga di gestionale cloud il cui accesso avviene mediante pagina web la cosa potrebbe risultare più semplice in quanto non si necessita di particolari accorgimenti.

Qualora ci si debba collegare al server dello studio si rimanda all'articolo precedente.

Inoltre, cosa da non sottovalutare, è la disponibilità di una stampante presso il luogo di lavoro del collaboratore. Molti infatti non ne sono dotati. Dato il basso costo che hanno alcune piccole ed elementari stampanti laser si consiglia di averne sempre una a disposizione.

Qualora il collaboratore dovesse usare un portatile e la sua postazione in ufficio non utilizzata, si può pensare a trasferire gli schermi della sua postazione a casa sua così da fornire un migliore comfort di lavoro nonché una maggiore produttività.

Altro aspetto è la reperibilità telefonica. Al giorno d'oggi, con la fonia VOIP si aprono scenari molto interessanti. (Per capire in cosa consiste il VOIP si veda a fine articolo)

Infatti il centralino, se previsto dalla sua programmazione, può dirottare uno specifico interno assegnato a quello specifico dipendente che ora è in smart working, ad una APP che può essere installata sullo SmartPhone. In questo modo grazie ad una semplice App il dipendente può rispondere direttamente sul cellulare.

In questo modo il cliente chiama normalmente sul numero dello studio, sceglie l'interno desiderato, il centralino "sente" la deviazione attiva e la gira sull'app del telefono affidato al collaboratore. Il cliente finale, quindi, non si accorgerà mai del fatto che la persona non risponde dall'ufficio ma da casa.

Disponibilità della documentazione

Direttamente attinente ai compiti e agli strumenti del collaboratore, è l'utilizzo di documentazione utile allo svolgimento dei suoi compiti.

La documentazione è nella stragrande maggioranza dei casi ancora cartacea, ma questo avviene perché è la volontà e il pensiero delle persone a stampare documentazione che in realtà è già in origine digitale.

Si pensi agli estratti conto. Ancora tantissime persone entrano nell'home banking, estraggono il pdf dell'E/C e lo stampano anziché inviarlo al professionista.

Ora con il COVID tutte queste procedure hanno delle problematiche in quanto necessitano lo spostamento fisico delle persone e il trasporto di documentazione.

Stessa cosa la spedizione dei documenti tramite mail piuttosto che la pubblicazione sul portale. Il tempo materiale per svolgere queste operazioni è il medesimo.

Per l'utilizzo della mail piuttosto che il gestionale attraverso l'uso di pagine web, questo deve avvenire solo se emergenziale.

Per durata strutturata è suggeribile fornire sistemi classici quindi outlook piuttosto che mail oppure un gestionale installato sul terminale. Ovviamente conseguenza è il fornire il collaboratore di un portatile ma questo consente di velocizzare il lavoro che viene svolto.

Considerazioni finali

Lo smart working rappresenta una forte opportunità per diversificare le metodologie lavorative di una qualsiasi realtà aziendale.

Nelle realtà piccole e non particolarmente complesse, se queste hanno adottato sistemi cloud, spostare la propria attività in remoto non rappresenta una grande difficoltà in quanto non vi sono particolari necessità.

Per gli studi più strutturati, invece, queste operazioni devono essere già previste così da poter ricorrere a questo strumento in tempi brevi e senza compromettere l'efficienza.

Ricorrendo alla SWOT Analysis possiamo determinare che:

- I punti di forza dello smart working:
 - 1) Efficienza;
 - 2) Flessibilità;
- Opportunità:
 - 1) Sostenibilità ambientale;
 - 2) In molti casi semplificazione della vita familiare (si pensi ai figli a casa da scuola senza baby sitter)
- Debolezze:

- 1) Difficoltà di coordinamento;
- 2) Sicurezza dei dati e delle informazioni;

- Minacce

- 1) Indebolimento relazioni personali;
- 2) Difficoltà di verificare l'operato;
- 3) Maggiore vulnerabilità agli attacchi;

Concludendo: lo smart working deve essere sempre pianificato per tempo. Qualora si debba modificare il proprio sistema informativo o apparecchiature è ben considerare questa funzionalità, il cui uso può essere sempre utile, anche solo per il titolare che vuole lavorare da casa.



Tuttavia è sempre bene ricordare che quando si deve mettere mano al sistema informativo lo si faccia già con un'ottica di lavoro SMART. Il più delle volte, come soluzione, è di uguale valore economico o leggermente più costosa di una classica a fronte però di elevati benefici.

VOIP

Scopo di queste poche righe è di fornire alcune informazioni basilari per capire in cosa consista il VOIP. Si suggerisce di contattare il proprio tecnico per maggiori informazioni.

Voice Over IP. Con questo sistema, il classico segnale audio che viene trasmesso con la linea telefonica, viene trasformato in segnale internet e le chiamate avvengono utilizzando la connessione.

Il pregio di questa funzione è quella che, trasformando la voce in segnale internet, si ha una maggiore modularità dei dati e di poter “trasformare” una linea fissa tradizionale in una rete mobile grazie alle App.

La criticità è rappresentata che l'assenza di segnale internet comporta quindi l'assenza del segnale telefonico e rendendo, di fatto, impossibile le chiamate.

Una soluzione è quella di usare una linea di backup con rete mobile. Stessa cosa accade se non c'è corrente elettrica. Sicuramente tutto questo rappresenta per molti un “freno” all'uso del VOIP.

Attenzione però che per coloro che hanno installato una linea voce e una linea internet con fibra, molto probabilmente hanno già “indirettamente” il segnale trasformato in VOIP, inoltre la presenza del VOIP non significa l’assenza di tariffazione voce, in quanto anche il VOIP (pur rappresentando traffico dati) viene trattato come traffico voce ed ha una propria tariffazione.

Le prossime scadenze



20 novembre 2020	ENASARCO Termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2020.
25 novembre 2020	INTRASTAT Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi relativi al mese precedente.
30 novembre 2020	MODELLO REDDITI Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
	MODELLO REDDITI – RATA I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti.
	MODELLO REDDITI PRECOMPILATO Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.
	MODELLO 730/2020 Al dipendente/pensionato vengono trattenute dalla retribuzione le somme dovute a titolo di 2° o unica rata di acconto.
	DICHIARAZIONE DEI REDDITI Termine di versamento della 2° rata di acconto delle imposte dovute relativamente all'anno 2020. Per i soggetti ISA l'art.

98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP in presenza delle condizioni indicate (diminuzione fatturato/corrispettivi).

CEDOLARE SECCA

Termine di versamento della 2° o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2020 per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

Termine di versamento della 1° rata dell'imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1 c. 690 L. 160/2019)

IVA - ENTI NON COMMERCIALI

Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

IVA - COMUNICAZIONE

Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2020.

IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

INPS – FLUSSO UNIEMENS

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti per i collaboratori nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport riferite al mese precedente.

INPS – CONTRIBUTO ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine ultimo per effettuare il versamento della 2° rata della quota di contribuzione 2020 eccedente il contributo minimo.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del 2° acconto 2020 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
